

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 marzo 2013

Individuazione di particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformita' all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico, ai sensi dell'art. 22, comma 5, del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni. (13A04834) (GU Serie Generale n.131 del 6-6-2013)

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante "Codice dell'amministrazione digitale" e, in particolare, l'art. 22, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali";

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 29 novembre 2011, con il quale il Presidente Filippo Patroni Griffi e' stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio e' stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 dicembre 2011 recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio, Presidente Filippo Patroni Griffi, in materia di pubblica amministrazione e semplificazione, tra cui, in raccordo con il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e lo sviluppo della societa' dell'informazione, prof. Francesco Profumo, le funzioni in materia di disciplina delle innovazioni connesse all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle pubbliche amministrazioni e nei relativi sistemi informatici e di telecomunicazione, nonche' di adeguamento, per amministrazioni ed enti pubblici, della normativa vigente relativa all'organizzazione e alle procedure in ragione dell'uso delle predette tecnologie;

Decreta:

Art. 1

1. Il presente decreto individua, ai sensi dell'art. 22, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale cartaceo oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformita' all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato con dichiarazione da questi apposta e firmata digitalmente nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'art. 71, del decreto legislativo n. 82 del 2005.

2. I documenti di cui al comma 1 sono indicati nell'allegata Tabella A che forma parte integrante del presente decreto.

3. Resta ferma la facolta' per le pubbliche amministrazioni di conservare in originale analogico unico documenti diversi da quelli oggetto del presente decreto.

4. Dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, viene meno per le pubbliche amministrazioni l'obbligo previsto dall'art. 22, comma 6 del decreto legislativo n. 82 del 2005 della conservazione dei documenti originali analogici unici diversi da quelli oggetto del presente decreto oppure, in caso di conservazione sostitutiva degli stessi, dell'attestazione della loro conformita' all'originale con dichiarazione autentica di un notaio o di altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato, firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.

Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2013

p. il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la
pubblica amministrazione
e la semplificazione
Patroni Griffi

Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2013

Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 61

TABELLA A	
Documenti analogici originali unici per i quali permane l'obbligo della conservazione dell'originale cartaceo oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.	
1) Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, decreti ministeriali e interministeriali; 2) Atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi della legge 12 gennaio 1991, n. 13; 3) Decreti dirigenziali e direttoriali.	
Ministero dell'economia e delle finanze	1) Titoli del debito pubblico non dematerializzati; 2) atti e documenti conservati in unico originale presso i Servizi di pubblicità immobiliare; 3) planimetrie catastali; 4) mappe di impianto del catasto terreni e del catasto edilizio urbano; 5) atti di aggiornamento cartografico (tipi di frazionamento, particellari e mappali), anteriori al processo di informatizzazione.
Ministero delle politiche agricole e forestali	1) Documenti relativi alla certificazione CITES emessi ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (CE) 388/97; 2) licenze e permessi speciali di pesca.
Ministero degli affari esteri	1) atti privati con valore notarile sottoscritti dai titolari delle sedi e degli uffici consolari; 2) stampati a valore di pertinenza.
Ministero dell'interno	A) In materia di tutela dei diritti civili, compresi quelli delle confessioni religiose, di cittadinanza, immigrazione e asilo: 1) delibere del Consiglio di amministrazione del Fondo Edifici di culto (FEC) e atti ad essa correlati, atti e provvedimenti relativi alle situazioni giuridiche dei beni oggetto del patrimonio del FEC, sia storici che correnti; 2) certificazioni della condizione di apolidia ai sensi dell'art. 17, del D.P.R. n. 572/1993 e nulla osta al riconoscimento della cittadinanza italiana, ai sensi della legge 14.12.2000, n. 379, nonché della legge 8.03.2006, n. 124. B) In materia di amministrazione generale, politiche del personale dell'Amministrazione civile e promozione e sviluppo delle relative attività formative: 1) atti e documenti della Biblioteca del Ministero dell'interno. C) In materia di difesa civile, politiche di protezione civile e di prevenzione incendi: 1) atti soggetti alla classificazione di segretezza e al segreto di Stato custoditi dalla Direzione Centrale per la Difesa Civile e le Politiche di Protezione Civile del Dipartimento dei VV.F., del soccorso pubblico e della difesa civile.



	<p>D) In materia di garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi degli enti locali e del loro funzionamento, vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe:</p> <p>1) atti e registri di stato civile redatti in doppio originale e conservati dalla prefettura competente oltre che dal Comune, fino alla realizzazione dell'archivio unico informatico presso ciascun Comune del Centro nazionale di raccolta dei supporti informatici contenente tutti i dati registrati negli archivi informatici comunali di cui all'articolo 10 del D.P.R. n. 396/2000;</p> <p>E) gli atti soggetti alla classificazione di segretezza e al segreto di Stato;</p> <p>F) gli atti inerenti alla tutela della sicurezza dello Stato, dell'ordine e della sicurezza pubblica;</p> <p>H) atti relativi alla attività ispettiva e all'attività di vigilanza, anche su delega dell'Autorità giudiziaria, dell'Ufficio Centrale Ispettivo del Dipartimento della pubblica sicurezza.</p>
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	1) certificati di bordo rilasciati ai sensi della Convenzione SOLAS 74.
Ministero per i beni e le attività culturali	1) Piani paesaggistici e protocolli e disciplinari degli stessi

Documenti analogici originali unici per i quali permane l'obbligo della conservazione dell'originale cartaceo.

- 1) Atti contenuti nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica;
- 2) atti giudiziari, processuali e di polizia giudiziaria per i venti anni successivi;
- 3) Opere d'arte;
- 4) Documenti di valore storico-artistico, ivi compresi quelli in possesso delle Forze armate;
- 5) Documenti, ivi compresi quelli storico-demaniali, conservati negli archivi, nelle biblioteche e nelle discoteche di Stato, ivi compresi gli atti e documenti conservati nella biblioteca storica dell'ex Centro Studi Esperienze della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Dipartimento del VV.F., del soccorso pubblico e della difesa civile;
- 6) atti notarili;
- 7) atti conservati dai notai ai sensi della legge 16 febbraio 1913, n. 89, prima della loro consegna agli Archivi notarili;
- 8) atti conservati presso gli Archivi notarili.

